

**REGOLAMENTO
PER
L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL
COMITATO OSPITI E/O LORO FAMIGLIARI**

Pur essendo l'Ente dislocato in due sedi territoriali (Villa Serena e Pazzaglia Basso Sturm), il comitato rappresenta unitariamente tutti gli Ospiti e la lista dei candidati sarà unica. Tuttavia, al fine di garantire una equa distribuzione della rappresentanza del comitato tra le due sedi, ove vi sia disponibilità all'interno della lista degli eletti, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, per la composizione del comitato saranno scelti i primi 3 candidati eletti con maggior voti nella residenza Villa Serena e i primi 2 candidati eletti con maggior voti nella residenza Pazzaglia Basso Sturm.

Le candidature dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al rinnovo del Comitato.

Possono essere eletti sia gli Ospiti che i loro familiari: non possono essere inseriti in lista Ospiti o familiari morosi.

Il voto dell'Ospite o di uno dei suoi familiari obbligati al pagamento sono alternativi; per ciascun Ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Il familiare contraente ha la precedenza su altri familiari rispetto alla formazione della lista dei candidati al Comitato.

Art. 4. RAPPRESENTATIVITÀ

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10 Maggio 2001, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggrega almeno il 40% degli ospiti o dei loro famigliari.

Art. 5. DIMISSIONI - DECADENZA - SCIoglimento

La qualità di componente decade per dimissione volontaria dalla carica, per dimissione dell'Ospite dall'Istituto, per assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive del comitato o per decesso dell'Ospite, salvo che il familiare dell'Ospite deceduto chieda volontariamente di mantenere la rappresentanza per il periodo massimo di un anno. Per le relative sostituzioni si utilizza la lista degli eletti, fino ad esaurimento rispettando, ove sia possibile, il criterio esplicitato all'art. 3.

Il comitato viene sciolto alla scadenza della carica e anche quando si esaurisce la disponibilità di graduatoria, per integrare il numero minimo di 2 rappresentanti.

Art. 6. COMPITI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO

Il Presidente del Comitato o il Vicepresidente o il Segretario a ciò delegati sono gli unici ad avviare i contatti con l'Ente e gli altri organi istituzionali, con i seguenti compiti:

- a) Mantenere i rapporti con l'Ente relativamente alle problematiche dell'organizzazione.
- b) Farsi portavoce, presso l'Ente delle problematiche relative agli Ospiti ed ai familiari.
- c) Convocare l'Assemblea dei familiari per la discussione ed informazione delle problematiche interessanti agli Ospiti ed ai loro familiari.
- d) Convocare l'Assemblea, previo avviso per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per procedere all'elezione del nuovo Comitato.

Art. 7. DURATA DEL COMITATO

Il Comitato resta in carica tre anni salvo il verificarsi della mancanza della rappresentatività minima dei componenti, stabilita in due componenti (uno per sede).

In caso di scioglimento anticipato del comitato si dovrà procedere a nuova elezione entro tre mesi, nel frattempo rimarrà in carica il comitato precedente, anche se numericamente non rappresentativo.

Art. 8. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il Comitato nella prima riunione decide discrezionalmente le proprie modalità operative nonché i termini per la prima convocazione. Le riunioni si svolgeranno nella sede assegnata dall'Ente.

Alle riunioni del Comitato potranno partecipare esponenti dell'Ente o loro delegati solo se invitati dal Comitato, ed a questi ultimi il presidente dovrà comunicare con congruo anticipo la data e l'ordine del giorno della riunione del Comitato.

Le modalità operative del Comitato non potranno essere in contrasto con il Regolamento interno dell'Ente ed i suoi fini istituzionali.

Alle riunioni del Comitato non possono partecipare soggetti diversi, se non preventivamente autorizzati dal Comitato stesso.

Tutti i membri del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio con divieto di divulgazione a terzi di fatti dati personali propri, degli Ospiti, dei familiari, del personale dell'Ente.

È obbligatoria la compilazione del verbale di ogni seduta.

Ai componenti il Comitato si applica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento aziendale.

Art. 9. INCOMPATIBILITÀ CON GLI INCARICHI

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato tutti gli amministratori pubblici ed i dipendenti dell'Ente.

Art. 10. PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati secondo quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di privacy così come da informativa allegata al presente documento.

Art. 11. VALIDITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente annulla e sostituisce ogni precedente regolamento in materia in vigore.

Il regolamento può subire modifiche e/o variazioni nel corso del tempo sentito il parere anche del Comitato stesso.

Art. 12. NOTIFICA ALLA ULSS

L'elenco dei componenti il Comitato sarà notificato dall'Ente all'ULSS 7 Pedemontana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento approvato con deliberazione regionale n. 850 del 6/4/2001.

Art. 13. NORMA FINALE

Le elezioni del Comitato sono promosse dall'Ente che provvederà a far eleggere dagli Ospiti e dai familiari i loro rappresentanti che abbiano dato la propria disponibilità. Inoltre, convocherà la prima riunione del Comitato eletto e fino ad allora resterà in vigore il Comitato in carica.